



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "ARTURO TOSCANINI"
D. D. MIUR AFAM n. 246/09
RIBERA (Ag)

Regolamento per il conferimento di incarichi esterni
(art. 18, comma 2, D.L. n. 112/08 convertito in Legge n. 133/08)

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/10
e successive modifiche ed integrazioni

art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2 del DL 112/08, convertito in Legge 133/08, disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità ed accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare Personale dipendente disponibile già in servizio, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni necessari per il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Arturo Toscanini" con sede a Ribera(Ag), qui di seguito indicato come "istituto".

2. Gli incarichi di cui al precedente comma rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) consulenza, consistente in acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici;
- b) studio e ricerca, consistenti in approfondimenti conoscitivi che si concludono con la consegna di una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte;
- c) collaborazioni di contenuto operativo, consistenti in prestazioni tradotte in risultati e/o elaborazioni immediatamente fruibili dall'istituto, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza;
- d) altre collaborazioni ad alto contenuto artistico e professionale.

3. Gli incarichi possono essere assunti nelle seguenti forme:

- a) prestazione occasionale: attività non esercitata abitualmente, non continuativa, che si caratterizza per occasionalità e saltuarietà;
- b) collaborazione coordinata e continuativa a progetto: attività la cui prestazione è riconducibile al compimento di uno o più progetti specifici ovvero ad una o più fasi di un programma di lavoro gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.
- c) collaborazione occasionale: prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove il contatto con il committente sia sporadico.

art. 2

Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, l'istituto adotta procedure comparative di pubblica evidenza attraverso apposito avviso, per la durata minima di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, all'Albo d'istituto e sul proprio sito internet oltre che, qualora ritenuto opportuno, su eventuali ulteriori mezzi di comunicazione, con facoltà di adozione di ogni altra adeguata modalità di diffusione aggiuntiva.

pag. 1 di 3



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "ARTURO TOSCANINI"

D. D. MIUR AFAM n. 246/09

RIBERA (Ag)

2. L'avviso di cui al precedente comma 1 determina, in particolare, termini e modalità per la presentazione dei curricula, l'oggetto della prestazione, il corrispettivo massimo proposto, i titoli e le esperienze professionali valutabili ed altri requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione. Altresì è indicata l'eventuale effettuazione di apposito colloquio con uno o più soggetti risultati idonei a seguito della comparazione dei curricula, ovvero di esami, prove specifiche, nonché presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della prestazione.

3. L'esito della procedura comparativa è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo telematico delle relative graduatorie.

4. Per le prestazioni e/o collaborazioni occasionali l'istituto opererà attraverso conferimento intuitu personae.

art. 3

Esclusioni

1. Le procedure comparative e di pubblicità non si applicano per le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e si procede al conferimento in via diretta intuitu personae, nei seguenti casi:

- a) urgenza, determinata da cause non imputabili all'istituto, tale da non permettere l'esperimento di procedure comparative;
- b) prestazioni relative a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, ivi compresa l'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabiliti termini tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
- c) prestazioni di patrocinio legale o di difesa e rappresentanza in giudizio;
- d) prestazioni notarili;
- e) prestazioni di rilevante rilievo artistico o scientifico, nell'ambito di attività di studio e ricerca o di programmi di aggiornamento interni od esterni inerenti innovazioni normative o organizzative e comunque riconducibili alle funzioni istituzionali;
- f) prestazioni relative a docenze o partecipazione in qualità di relatori ad eventi, masterclass, convegni, seminari;
- g) prestazioni di natura artistica, culturale o intellettuale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità o competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- h) prestazioni gratuite per cui sia previsto solo il rimborso delle spese vive;
- i) prestazioni o collaborazioni occasionali per un massimo di 30 giornate lavorative ad anno solare e con compenso annuo complessivo non superiore a € 5000,00 oneri di Legge inclusi;
- j) prestazioni professionali disciplinate dal D.Lgs. 163/06;
- k) qualora non abbiano avuto esito positivo ovvero siano andate deserte le procedure comparative di cui all'art. 2.

2. Per gli incarichi che assumano la forma della collaborazione a progetto, oltre che nei casi indicati, l'individuazione diretta può essere altresì connessa alla proroga di un precedente contratto laddove la necessità di portare a compimento lo stesso progetto del primo contratto comporti la conseguente prosecuzione del rapporto con lo stesso prestatore.

pag. 2 di 3



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "ARTURO TOSCANINI"
D. D. MIUR AFAM n. 246/09
RIBERA (Ag)

3. E' altresì esclusa dal presente regolamento l'individuazione di componenti degli organi necessari nonché di commissioni tecniche, commissioni di esame, gruppi di lavoro costituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati.

art. 4

Liste di accreditamento di esperti

1. L'istituto può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie di settori di attività. La formazione ed il periodico aggiornamento delle liste di accreditamento avviene con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.

2. L'istituto può ricorrere alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

art. 5

Tutela della privacy

I dati personali, di cui l'istituto viene a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della presente disciplina, sono trattati nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia.

art. 6

Efficacia e pubblicità

Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Presidente dell'istituto e ne viene data pubblicità permanente nel sito web dell'istituto.

art. 7

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Codice Civile Libro V Titolo III Capi I e II, alla normativa vigente in materia nonché alle Circolari ministeriali disciplinanti le collaborazioni esterne e le prestazioni d'opera in autonomia nelle pubbliche amministrazioni.